



DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 e 108, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN "MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE Cryo-TEM", DA INSTALLARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

1.	PREMESSE	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	3
2.1	IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	3
2.2	DOTAZIONI TECNICHE	5
2.3	IDENTIFICAZIONE	5
2.4	GESTORE DEL SISTEMA	6
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1	DOCUMENTI DI GARA	6
3.2	CHIARIMENTI	7
3.3	COMUNICAZIONI	7
4.	OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO	8
4.1	DURATA	8
4.2	REVISIONE PREZZI	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
	REQUISITI DI ORDINE GENERALE	10
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	11
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	13
8.	AVVALIMENTO	14
9.	SUBAPPALTO	15
10.	GARANZIA PROVVISORIA	15
11.	SOPRALLUOGO	17
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	19
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22



15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	24
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	27
15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	27
15.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	27
15.4.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	30
15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	30
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA	32
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	36
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA ...	36
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	37
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	40
27. ACCESSO AGLI ATTI	40
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
30. DICHIARAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO	43



1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. PG/2025/0034549 del 18/03/2025 il DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ha decretato di bandire una gara per l'affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di un "MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE Cryo-TEM.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. art. 71 e 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (in seguito: Codice).

La fornitura in oggetto non ricade tra le categorie di affidamento elencate nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.D. del 06 febbraio 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per l'anno 2025.

Il luogo di consegna della fornitura è la sede del DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE – EDIFICIO 5B CORPO Q – PIANO TERRA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, Complesso Monte Sant'Angelo, Via Cintia, Napoli – Codice NUTS Napoli ITF33, CUP: E63C22003710006; CUI: F00876220633202400058 – CIG: __ B623CAB800__

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Antonella Giarra, *pec* antonella.giarra@personalepec.unina.it

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando di Gara e di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara, sui requisiti di partecipazione, e sulla formulazione dell'Offerta, precisando, inoltre, le ipotesi di esclusione.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni del Codice e dalle norme del Capitolato Speciale di Appalto. In caso di contrasto tra le prescrizioni del presente elaborato e quelle del Capitolato, prevalgono le disposizioni del presente elaborato.

L'appalto è regolato, inoltre:

- Dalle disposizioni della legge 136/2010 e s.m. i. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
- Dalle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, cui l'Università ha aderito in data 10.12.2021, le cui clausole, riportate nel presente Elaborato, dovranno essere sottoscritte dall'aggiudicatario in sede di stipula del contratto o dal subcontraente in caso di subcontratto;
- Dalle misure di prevenzione della corruzione contenute nel vigente Piano Integrato per le Attività Organizzative di Ateneo (di seguito PIAO);
- Dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice



dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it >chi siamo >come funziona al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.



A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Regole del sistema e-Procurement, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.



Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà *per rato* e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università Federico II di Napoli, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione Istruttoria RUP;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Elaborato Tecnico;
 - Format offerta tecnica;
 - Quadro Economico;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DGUE;
- 5) Allegati A1), A2), A3), A4), D);
- 6) Schema di contratto;
- 7) DUVRI;
- 8) Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale (di seguito: Protocollo di Legalità), stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli ed i Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021;
- 9) Vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo (PIAO);
- 10) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;



- 11) Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione di Ateneo – P.I.A.O. [appendice 2.3.D], approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12/02/2025 e pubbl. il 21/02/2025;
- 12) Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione di Ateneo – P.I.A.O. [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR], approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12/02/2025 e pubbl. il 21/02/2025.
- 13) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Regole del sistema e-Procurement.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparenza, Bandi di Gara e Contratti al seguente link <http://www.unina.it/-/67656610-1-dsc-2024>. Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza, via pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine previsto dal Bando esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al sistema stesso. Le risposte ai quesiti saranno fornite dal Responsabile Unico del Progetto, quelle di carattere amministrativo dall'Ufficio Contabilità e Bilancio del Dipartimento di Scienze Chimiche. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in lingua italiana, in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale di Ateneo.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diversa da quelle sopra indicate (es: richieste di chiarimento telefoniche).

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli



operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico Lotto poiché, come attestato dal RUP nella Relazione Istruttoria, la fornitura da eseguirsi ha natura integrata, unitaria e indivisibile, rendendo impossibile procedere ad una suddivisione dell'appalto in lotti.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura a corpo (comprensivo di manutenzione e assistenza per 3 anni) di MICROSCOPIO Cryo-TEM	38511200-2	P	€ 1.721.000,00
A) Importo a base di gara				€ 1.721.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 59,00
A) + B) Importo complessivo				€ 1.721.059,00

L'importo complessivo è al netto dell'IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento di mercato tra le ditte produttrici del bene richiesto, includendo le componenti relative alle caratteristiche tecniche aggiuntive richieste, la manutenzione e l'assistenza richiesta.

L'appalto è finanziato nell'ambito del Progetto arCHIMede del Dipartimento di Scienze chimiche previsto nel Progetto Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2023-2027

4.1 DURATA

La fornitura dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto è effettuata entro **dieci (10) mesi** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 ovvero dell'art. 8 del d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 (come modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021 e dall'art. 14 co. 4 del d.l. 13/2023).

La verifica di conformità e la messa in servizio dovranno avvenire entro e non oltre **ulteriori sessanta (60) giorni**.

4.2 REVISIONE PREZZI



Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, la S.A. ha previsto un accantonamento pari all'1% circa del totale base di gara.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I Consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. I Consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre.

Il concorrente che partecipi alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di imprese di rete, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi forma.

Pertanto, i concorrenti che partecipino alla gara in una delle forme sopra indicate, dovranno espressamente, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'Offerta:

- ✓ indicare il concorrente con cui sussiste tale relazione;
- ✓ dichiarare di aver formulato autonomamente l'Offerta e che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In tal caso, l'Amministrazione richiederà agli operatori economici coinvolti ogni documento utile a dimostrare che le circostanze non hanno influito sulla gara né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. In caso di mancato riscontro entro il termine assegnato dall'Amministrazione o nel caso in cui sia accertato che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, gli operatori economici coinvolti saranno **esclusi** dalla gara. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l'aggiudicazione o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti conseguenziali. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 96 comma 15 del Codice, il concorrente verrà **escluso**.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra



le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all' 65, comma 2, lettere b), c) e d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono causa di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio, con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal Consorzio e dalle Consorziatate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di Consorzi stabili di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal Consorzio, dalle Consorziatate esecutrici e dalle Consorziatate che prestano i requisiti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti da tutti i partecipanti al Raggruppamento.

SELF CLEANING

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice; - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 che non sono in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'Economia legale, stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, cui l'Università ha aderito in data 10.12.2021 a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Pertanto, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure all'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice. In conformità all'art. 100 comma 3 del Codice, l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia deve dichiarare, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno di detti Registri.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla



comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia ma in altro Stato Membro: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) Fatturato globale minimo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando (anni 2020 – 2021 - 2022-2023-2024) deve essere complessivamente pari a euro €2.581.500,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice, modificato con D.Lgs.209/2024.**

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato) dichiarato in sede di partecipazione.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, si qualifica alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, e che sia idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di 3 anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Esecuzione negli ultimi dieci anni di forniture analoghe**

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni (inteso quale decennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando), una o più forniture analoghe all'oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari all'importo indicato a base d'asta, ovvero pari a **€ 1.721.059,00 IVA esclusa**.

Per forniture analoghe si intende:

- Fornitura di microscopio elettronico a trasmissione;
- Fornitura di microscopio elettronico a scansione.

La comprova del requisito è fornita:

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche o Enti pubblici, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero da documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica delle attestazioni rilasciate dal



committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con il committente privato, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero da documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione

- Fornitura di microscopio elettronico a trasmissione;
- Fornitura di microscopio elettronico a scansione.

deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria/tecnica e professionale

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, l. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;



2. per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, l. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire il requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6.1 lett. a), 6.2 lett. b) e 6.3 lett. c) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- a) le dichiarazioni dell'ausiliaria;
- b) il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti,

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione, il contratto di avvalimento deve essere allegato all'Offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.



Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'articolo 119 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 34.421,18**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Conto Credit Agricole S.p.A. IBAN IT92P0623003543000058318200. Il concorrente dovrà produrre una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, laddove risultasse aggiudicatario.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

La garanzia deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'ente emittente, indicando nella domanda il sito internet preso il quale è possibile indicare la garanzia.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio



ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo del Laboratorio ubicato al piano terra dell'Edificio 5B Corpo Q del Dipartimento di Scienze Chimiche – Complesso Universitario Monte Sant'Angelo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

L'esigenza è motivata dalla tipologia di apparecchiatura oggetto della presente procedura, che richiede la necessità in fase preliminare di effettuare rilievi nei locali identificati dalla S.A. ai fini della valutazione di interferenze elettromagnetiche e di vibrazioni preesistenti, che potrebbero precludere la corretta installazione e il successivo funzionamento dell'apparecchiatura, nonché dell'adeguatezza degli spazi.

Si rappresenta, altresì, che l'esigenza è motivata dallo stato attuale dei luoghi in corso di ristrutturazione, pertanto la S.A. ritiene necessario la valutazione da parte dell'operatore economico della condizione dei locali, della viabilità di accesso, delle aree in cui deve eseguirsi la fornitura, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP a mezzo pec all'indirizzo antonella.giarra@personalepec.unina.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 della data di scadenza riportata nel bando di gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, non viene rilasciata attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete**



non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l'aggregazione in rete.

In caso di **consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), per l'importo pari ad **€ 660,00** in osservanza della delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara".

Indicazioni sulle modalità operative di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'Offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs 82/2005.

A pena di irricevibilità, l'Offerta deve pervenire attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno indicato nel Bando di gara. Il Sistema non accetta:**

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'Offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Pertanto, per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'Offerta, fa fede esclusivamente l'orario registrato nel Sistema. Il Sistema invierà al concorrente una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'Offerta e contenente il codice identificativo dell'Offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento nel Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'Offerta nel termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, si applica quanto previsto al paragrafo 24.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce



l'invio di più comunicazioni.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.**

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di



funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di Offerta nel Sistema, nelle varie Sezioni ivi previste, secondo quanto indicato nella Tabella sotto riportata:

Documento	Sezione I
DGUE del concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Modello A1	Domanda di partecipazione alla gara del concorrente
Modello A2	Dichiarazioni integrative
Modello A3	Dichiarazioni integrative
Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC	Comprova del pagamento del contributo ANAC
Documento di riconoscimento del Sottoscrittore	Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
DGUE dell'ausiliaria e Modello A4)	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria e dichiarazioni integrative
Modello D	Dichiarazione ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011
Pagamento del bollo	Comprova pagamento imposta di bollo
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Garanzia provvisoria	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Protocollo di Legalità	Protocollo di Legalità
Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici	Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici
Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo e Codice di Comportamento di Ateneo	Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo e Codice di Comportamento di Ateneo
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione	Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
Offerta tecnica	Sezione II
Offerta tecnica	Relazione tecnica (Allegato Format relazione tecnica fornitore)
Allegati alla Relazione tecnica	Eventuali schemi, disegni, brochure, documentazione a corredo dell'offerta tecnica
Offerta economica	Sezione III
Offerta economica (generata dal sistema)	Scheda Componente economica



Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 101 del Codice**.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione e/o del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni rese e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non sarà inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve utilizzare il Sistema per presentare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della stessa;
- DGUE;
- Eventuale procura;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 5
- Documentazione attestante i requisiti di idoneità professionale
- Documentazione attestante i requisiti di capacità economico finanziaria
- Documentazione attestante i requisiti di capacità tecnico-professionale

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione (unitamente alle dichiarazioni a corredo della stessa) è redatta, preferibilmente in conformità al modello "*Domanda di Partecipazione A1*" e deve essere caricata a Sistema. Essa contiene tutte le dichiarazioni e informazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comma 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 comma 4 lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- Le gravi infrazioni di cui all'articolo 95 comma 1 lettera a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara;
- Gli atti ed i provvedimenti indicati dall'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche in caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle altre cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'Offerta e indica le misure di self cleaning adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione delle Offerte. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'Offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico mette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 l. b), c) d) e f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministrazione di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo ufficiale alla data di presentazione dell'Offerta;
- Di non partecipare alla medesima procedura di gara contemporaneamente in forme diverse [individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un Consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta]. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- Di accettare senza condizione alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione di Ateneo – P.I.A.O. [appendice 2.3.D], approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/01/2024 e pubbl. il 18/03/2024 sul sito di Ateneo www.unina.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- Di essere edotto e di accettare le Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione di Ateneo – P.I.A.O. [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR], approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 30/01/2024 e pubbl. il 18/03/2024 sul sito di Ateneo www.unina.it;
- Di accettare il Protocollo di Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, cui l'Università ha aderito in data 10.12.2021 accessibile al seguente link https://www.unina.it/documents/11958/28833585/PROTOCOLLO_INTESA_LEGALITA.pdf;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;



a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 l. b), c) d) e f) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono formate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente deve allegare alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, questo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) e f) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 In formato elettronico seguendo le seguenti istruzioni:

Collegarsi al link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

1) Nella sezione "Chi è a compilare il DGUE?"

selezionare "Sono un operatore economico".

2) Nella sezione "Che operazione si vuole eseguire?"

selezionare "Importare un DGUE".

3) Nella sezione "Caricare il documento"



cliccare su “Sfoglia” e caricare il file con estensione “espd-request.xml” pubblicato sul sito www.unina.it nella sezione della Gara.

4) Nella sezione “Dove si trova la Sua impresa?”

selezionare il paese (esempio: Italia) e poi cliccare su “Avanti”.

La “Parte I” non deve essere modificata poiché contiene le informazioni relative alla procedura di gara.

Dovranno essere compilate esclusivamente le Parti successive, relative alle informazioni sull’Operatore Economico.

5) Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”, verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento, cliccare su “Scaricare nel formato” e selezionare “Entrambi” (PDF e XML) e salvare il file “espd-response.zip” generato.

6) Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file (PDF, XML e TXT).

7) Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per l’inoltro tramite il Sistema

In riferimento alle informazioni contenute nella **Sez. A - Informazioni sull’Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Riquadro **“Operatore economico PMI”**. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Codice.

2) Riquadro **“Registrazione in elenchi ufficiali”**. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:

- gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) alla voce “Fornire il nome dell’elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;
- se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;
- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell’elenco ufficiale”.

Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

3) Riquadro **“Forma di partecipazione”**. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all’articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev’essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all’articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.



In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In particolare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui: alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, co. 4 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all'allegato A4);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, co. 12 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all'allegato A4). Non può considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. Inoltre, il concorrente che intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati dall'art. 94, co. 3 del Codice, dovrà utilizzare preferibilmente il facsimile modello A2). Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice anche per conto dei citati soggetti, questi ultimi sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice, utilizzando preferibilmente il facsimile Modello A3) ed allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.



Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3, utilizzando preferibilmente il facsimile modello A2) oppure compilando le seguenti sezioni della parte IV del DGUE:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3, del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, co. 1, 2 e art. 98, co. 3, l. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni preferibilmente sul facsimile modello A2) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'94, comma 5, lett. d), e) del Codice;
1. **bis** dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione



dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 ed accetta le clausole del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10.12.2021, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

5 bis. dichiara di osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il predetto Protocollo di Legalità, pena l'esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto;

6. dichiara di essere edotto che l'appalto è regolato dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo reperibili sul sito www.unina.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto;

7. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice;

10. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un



partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice; in particolare, al fine di assicurare da un lato, un’adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e, dall’altro, il rispetto di quanto disposto dall’art. 35 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell’offerta tecnica all’accesso da parte di altri concorrenti allegare all’offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all’eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all’eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l’art. 35, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nell’escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione *“alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”* – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative. In proposito si evidenzia che l’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale definisce il *“segreto tecnico e commerciale”* come l’insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del suo detentore e precisa che tali informazioni sono meritevoli di tutela laddove: *“a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”*. Pertanto, il concorrente che vorrà sottrarre all’accesso quelle parti della propria offerta tecnica che intende mantenere riservate, dovrà far espresso riferimento agli elementi elencato dal sopra esposto art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, con esplicitazione, quindi, del loro carattere segreto, la stima (anche approssimativa) del loro valore economico, nonché, documentandola in maniera appropriata, l’indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*. In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l’Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l’accesso al testo integrale dell’offerta e delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di motivazione e di documentazione, l’Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l’accesso al testo integrale dell’offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con indicazione delle procedure di gara ed del Tribunale che ha rilasciato detto provvedimento, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

13. Di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato un’attenta ricognizione generale delle aree in cui deve eseguirsi la fornitura, nonché di essere edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalità dell’appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate eventualmente necessarie.

14. Di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.



15.4.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 secondo le anzidette modalità;
- quietanza di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art.106 Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106 comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni in possesso dei requisiti di ordine generale mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- La dichiarazione di avvalimento;
- Il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'Offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'Offerta Tecnica.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:



- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. redatta secondo il facsimile Modello D), contenente dichiarazione resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l'indicazione dei familiari di maggiore età conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio e/o residenza. Tale dichiarazione è richiesta a titolo collaborativo a fini acceleratori della procedura. La mancata produzione in sede di Offerta non è causa di esclusione.



16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a Sistema la documentazione relativa all'Offerta Tecnica, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, a pena di inammissibilità. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica della fornitura offerta sottoscritta digitalmente, conforme al modello di cui all'Allegato _ "Format Offerta Tecnica" _;
- In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- Schede tecniche o documento equivalente idoneo a descrivere gli elementi che il concorrente propone ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

La Relazione Tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18, gli elementi che il concorrente propone ai fini della valutazione dell'offerta tecnica per ogni caratteristica tecnica minima richiesta nell'Elaborato tecnico e per ogni caratteristica tecnica aggiuntiva. La proposta tecnica deve essere accompagnata da tutta la documentazione tecnica che dimostri quanto dichiarato nel documento di Offerta Tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e Allegato II.5 al Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce a Sistema la documentazione relativa all'Offerta Economica, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo. L'Offerta Economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- l'indicazione del prezzo complessivo offerto;
- l'indicazione del ribasso percentuale offerto;
- oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- l'indicazione delle seguenti voci:
 - **PRF**: il prezzo che il concorrente offre per la fornitura;
 - **PSI**: oneri a corpo per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - **RPU**: ribasso medio percentuale sul prezzo PRF;
 - **PTO**: il prezzo totale offerto.

Il ribasso medio percentuale (in sigla **RPU**) e il prezzo complessivo devono riportare al massimo tre cifre decimali con conseguente troncamento dei ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali (esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%) e deve essere formulato al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sul prezzo che il concorrente offre per la realizzazione della fornitura in opera a misura soggetti a ribasso - **PRF**.



Qualora il concorrente non indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: ribasso indicato 1% si intenderà 1,000%).

Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso medio percentuale offerto, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Qualora negli elaborati contenuti nell'offerta economica uno o più valori indicati dal concorrente (prezzo offerto e ribasso percentuale) dovessero risultare tra loro discordanti, per ognuno di essi sarà preso in considerazione quello più basso a tutela della Stazione Appaltante.

L'offerta economica sarà comprensiva delle forniture migliorative offerte dal concorrente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti T vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI T
1	Brillanza sorgente (B) (rif. CT3 caratteristiche tecniche minime)	4	1.1	$> 1 \cdot 10^9 \text{ A/cm}^2/\text{sr}$ @ 200 kV	4
2	Piezo stage che permetta step sizes fino a 20 pm, con range di movimento di $1.2 \mu\text{m}$ nelle direzioni x,y (rif. CT8 caratteristiche tecniche minime)	2	2.1	Piezo stage incluso	2
3	Spazio pezzi polari (PP) (rif. CTA1 caratteristiche tecniche aggiuntive)	3	3.1	PP > 10 mm	3
4	Aperture della colonna elettronottiche tutte motorizzate (rif. CTA2 caratteristiche tecniche aggiuntive)	3	4.1	Aperture automatiche incluse	3
5	Caratteristiche della telecamera CMOS in asse	5	5.1	DQE@0.1 Nyquist >40%@200kV	3



Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento di Scienze Chimiche

	proposta: ottimizzata per lavori in diffrazione su proteine, molecole farmaceutiche, materiali organici. Prestazioni in modalità 4Kx4K. (rif. CT12 caratteristiche tecniche minime)			con efficienza di conversione >26 conteggi/fascio primario @200kV	
			5.2	FPS ≥ 40 in full resolution (4Kx4K)	2
6	Caratteristiche della telecamera a conta diretta di elettroni (D.E.D.) (rif. CT13 caratteristiche tecniche minime)	6	6.1	Sensore 4Kx4K	3
			6.2	Frame rate FPS > 300	3
7	Numero segmenti (S) del Detector STEM (rif. CT10 caratteristiche tecniche minime)	7	7.1	Numero segmenti (S) del Detector STEM	
				S ≥ 16	7
				8 < S < 16	2
				S ≤ 8	0
8	Possibilità di acquisizione live di immagini in modalità in contrasto di fase differenziale (DPC) e in contrasto di fase differenziale integrato (iDPC) in modalità STEM, entrambe attraverso comune detector dedicato. (rif. CT10 caratteristiche tecniche minime)	4	8.1	DPC & iDPC incluso	4
9	Piattaforma informatica per l'archiviazione rapida e temporanea dei dati della telecamera del TEM da almeno 50 TB. La piattaforma di gestione dei dati si dovrà interfacciare con i sistemi di storage di proprietà della SA e presentare un'interfaccia utente basata sul Web con visualizzazione di immagini e metadati multiutente, query, gestione delle esportazioni, reporting semplice e funzionalità di collaborazione. (rif.CTA3 caratteristiche tecniche aggiuntive)	3	9.1	Piattaforma informatica inclusa	3
10	Telecamera digitale in sostituzione del tradizionale schermo con oculari, caratterizzata da alta velocità di acquisizione, alto range dinamico in grado di effettuare sia osservazioni contemporanee di segnali deboli e intensi che tutti i necessari allineamenti del microscopio. Utilizzo per operazioni da remoto. (rif.CTA4 caratteristiche tecniche aggiuntive)	4	10.1	Telecamera Search&View inclusa	4
11	Sistema anticontaminazione a LN2 con dewar a lunga tenuta (non inferiore a 96 h) (rif.CTA5 caratteristiche tecniche aggiuntive)	5	11.1	Dewar lunga durata incluso	5
12	Colonna elettronottica protetta da copertura (enclosure) per minimizzare gli effetti e i disturbi derivanti dalla stanza	6	12.1	Enclosure incluso	6



Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento di Scienze Chimiche

	(rif.CTA6 caratteristiche tecniche aggiuntive)				
13	Software che provveda alle seguenti funzionalità (tutte incluse): - Controllo computerizzato dell'asse di inclinazione beta del portacampioni a doppio angolo di inclinazione; - Analisi, nello spazio di Fourier, dei pattern di diffrazione elettronica (EDP) di campioni cristallini; - Memorizzare e richiamare le inclinazioni corrispondenti all'asse di zona prescelto. (rif. CT25 caratteristiche tecniche minime)	4	13.1	Software con funzionalità elencate tutte incluse	4
14	Sistema per la preparazione dei campioni tramite vitrificazione, controllato da computer, completo di sistema per la funzionalizzazione delle griglie. (rif.CTA7 caratteristiche tecniche aggiuntive)	3	14.1	Vitrificatore incluso	3
15	Holder per tomografia (rif.CTA8 caratteristiche tecniche aggiuntive)	2	15.1	Holder per Tomografia incluso	2
16	Corso di training applicativo – giornate aggiuntive rispetto al punto CT28 dell'elaborato tecnico	3	16.1	Giornate di training aggiuntivo	
				Cinque (5) giornate aggiuntive	3
				Due (2) giornate aggiuntive	1
				Nessuna giornata aggiuntiva	0
17	Software per Single Particle Analysis in Cryo-EM, che deve consentire le operazioni di sample screening e acquisizione dati in automatico. (rif.CTA9 caratteristiche tecniche aggiuntive)	4	17.1	Software per Single Particle Analysis incluso	4
18	Licenze software per analisi e processo off-line (rif. CT25 caratteristiche tecniche minime)	1	18.1	Tre ulteriori licenze off-line incluse	1
19	Computer di gestione (rif. CT23 caratteristiche tecniche minime)	1	19.1	Secondo computer di gestione incluso	1
20	Garanzia post-vendita 36 mesi – specifiche aggiuntive. In tutto il periodo di 36 mesi, devono essere garantite ed incluse: - Tutte le operazioni di manutenzione preventiva e/o ordinaria e/o straordinaria; - Chiamate illimitate; - Interventi on-site; - Tutti i ricambi necessari per gli interventi previsti; - Manodopera omnicomprensiva;	10	20.1	Specifiche aggiuntive garanzia post-vendita come descritte tutte incluse	10



	- Costi di trasferta e viaggio; - Sorgenti FEG; - Controllo e assistenza remota. (rif. CT29 caratteristiche tecniche minime)				
	Totale punteggio attribuibile	80			

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La somma dei punteggi ottenuti in tale fase sarà utilizzata per la valutazione dell'anomalia dell'offerta.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente "formula non lineare":

Formula non lineare

$$Ci = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^{0.10}$$

dove

Ci = coefficiente da attribuire al concorrente i-esimo;

Ri = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, procederà alla somma algebrica, in relazione a ciascuna offerta, per l'attribuzione del punteggio tecnico totale ottenuto dal singolo concorrente.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri (di cui due componenti scelti tra professori, ricercatori dell'Ateneo Federico II di Napoli, dotati di competenze e professionalità nel settore oggetto dell'appalto), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. Si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DG n. 711 del 19/07/2016, la Commissione sarà composta da n. 2 docenti e/o ricercatori in servizio presso l'Ateneo, dotati di esperienza specifica adeguata all'oggetto delle forniture, individuati sulla base di una rosa di nominativi fornita dai Dipartimenti di appartenenza, trattandosi di appalto di valore superiore a 1 milione di euro e che prevede prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico e/o processi produttivi innovativi.



A tal fine i medesimi rilasciano le dichiarazioni all'uopo previste dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo. La Commissione viene nominata in conformità alla disciplina transitoria approvata con DG n. 711 del 19/07/2016.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno e nell'ora indicati nel Bando di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Alle sedute pubbliche potrà assistere ciascun concorrente, collegandosi al link fornito con avviso pubblico, nel quale saranno indicati anche giorno ed ora della seduta (ad eccezione delle date già indicate nel Bando di gara). Si segnala che è necessaria l'identificazione dei delegati degli operatori economici che intendano assistere alla seduta mediante invio della delega e della fotocopia di un documento di identificazione attraverso il Sistema (sezione Comunicazioni con i fornitori) ovvero all'indirizzo mail: _dip.scienze-chimiche@unina.it.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'ora e nel giorno indicati nel Bando di gara, il Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- disporre le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione attraverso il Sistema. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Delle operazioni effettuate in seduta pubblica è redatto verbale.



22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema. L'esame e la valutazione delle Offerte Tecniche e l'assegnazione dei punteggi avvengono in una o più sedute riservate.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili ai concorrenti i prezzi offerti, e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 e, in subordine, mediante sorteggio in seduta pubblica. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.



Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità eventualmente avvalendosi della Commissione.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che appaiano anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Gli esiti delle valutazioni del RUP sono trasmessi alla Commissione di Gara che provvede a renderli noti in successiva seduta pubblica, come precisato al successivo punto 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10 del Codice.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui agli artt. 84 e 91, del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione efficace, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano di Integrità e Organizzazione di Ateneo.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale; gli atti sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale www.acquistinretepa.it, utilizzata dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 36/2023,



nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. La richiesta di accesso agli atti potrà essere inviata al seguente indirizzo pec: urp@pec.unina.it adoperando, preferibilmente, la modulistica reperibile al seguente link: <https://www.unina.it/modulistica/relazioni-con-il-pubblico>.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela



in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D.lgs. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unina.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: uff.privacy@pec.unina.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto



concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

30. DICHIARAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

In osservanza del vigente PIAO cod. id. B3_S e B_12-S, sono state rese:

- In data 15/10/2024 ed acquisita al protocollo di Ateneo con n. 0134246 del 23/10/2024 la dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto, dott.ssa Antonella Giarra;
- In data 19/11/2024 ed acquisita al protocollo di Ateneo con n. 0148681 del 20/11/2024 la dichiarazione del Capo Ufficio Contabilità e Bilancio del Dipartimento di Scienze Chimiche, nonché Responsabile dei Processi Contabili, dott.ssa Gabriella De Ienner;
- In data 15/11/2024 ed acquisita al protocollo di Ateneo con n. 0148595 del 20/11/2024 la dichiarazione del Direttore del Dipartimento prof. Luigi Paduano;

con le quali hanno attestato:

- a) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- b) di non essere stati condannati, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 39/2013;
- c) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Il Direttore

Prof. Chim. Luigi Paduano

(firmato digitalmente)

Unità organizzativa: Dipartimento di Scienze Chimiche -
Università degli Studi di Napoli Federico II

Direttore del Dipartimento: Prof. Luigi Paduano

Capo Ufficio Contabilità e Bilancio: Dott.ssa Gabriella De Ienner

Indirizzo PEC: dip.scienze-chimiche@pec.unina.it

RUP: Dott.ssa Antonella Giarra

Indirizzo PEC RUP: antonella.giarra@personalepec.unina.it